

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 07/07/2025

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

- UIF: cambia la segnalazione di operazioni sospette (SOS)_ 3*
- Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata _____ 5*
- L'IVA all'importazione non è un dazio e il cumulo sanzionatorio (confisca, imposta e sanzioni) non è proporzionato _____ 7*
- L'assegno ordinario d'invalidità va integrato al minimo, anche se liquidato interamente con il sistema contributivo 9*
- Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri: la disciplina vigente non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale, ma spetta al legislatore integrarla _ 11*
- Depositare le motivazioni della sentenza sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio _____ 13*
- Assistenza rafforzata per la precompilata 2025 _____ 15*
- L'importanza dell'assurance nel reporting di sostenibilità 16*
- Quale imposta di registro applicare nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio al coniuge del militare, a seguito di separazione _____ 19*
- Trust opaco estero: Trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società estera che detiene immobili in Italia e dell'attribuzione del ricavato a beneficiari residenti _____ 21*

**Riconoscimento di benefici pensionistici per gli ufficiali del
disciolto Corpo forestale _____ 23**

UIF: cambia la segnalazione di operazioni sospette (SOS)

Le nuove “Istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per la Rilevazione e la Segnalazione delle Operazioni Sospette” sono un documento di consultazione pubblica, pubblicato a luglio 2025 dalla Banca d’Italia - UIF, che si propone di sostituire le precedenti istruzioni del 4 maggio 2011.

È fondamentale che il processo di valutazione che porta alla SOS sia condotto senza automatismi.

Il documento è rivolto a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette (SOS) e mira a facilitare l’individuazione di tali operazioni, assicurando tempestività, completezza e riservatezza delle segnalazioni, nonché migliorandone la qualità.

Le istruzioni si articolano in tre parti principali.

Parte Prima (Principi e regole della collaborazione attiva)

Delinea i principi generali e le regole per l’individuazione e l’esame delle anomalie, la segnalazione delle operazioni sospette, la sospensione delle stesse, i flussi di ritorno della UIF e i rapporti tra l’obbligo di SOS e altre normative.

Parte Seconda (Adempimenti organizzativi)

Contiene disposizioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali funzionali alla segnalazione, con particolare riferimento alla nomina del responsabile SOS e alla procedura interna adottata. Questa parte si applica ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.

Parte Terza (Portale Infostat-UIF e segnalazione)

Disciplina la registrazione al Portale Infostat-UIF e le modalità di compilazione della segnalazione, applicabile a tutti i destinatari.

Il documento specifica anche circostanze che, da sole, non sono sufficienti per una segnalazione di operazioni sospette (ad esempio, mere difformità informative o richieste di informazioni da parte delle autorità).

Le osservazioni e le proposte relative al documento possono essere inviate alla UIF entro 60 giorni dalla pubblicazione. La UIF analizzerà i contributi ricevuti per elaborare il testo finale delle istruzioni e pubblicherà un documento riassuntivo dei commenti. Le disposizioni finali stabiliranno la data di entrata in vigore delle istruzioni.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Il provvedimento Prot. n. 281068/2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A partire dal 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, inclusi i rimborsi per prestazioni non erogate, specificando la data dei pagamenti e la tipologia della spesa (ticket, farmaci, dispositivi medici, ecc.). Questi dati includono il codice fiscale del contribuente, i dettagli del soggetto erogatore, la data del documento fiscale, la tipologia e l’importo della spesa, la data del rimborso e la tracciabilità del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate accede a questi dati tramite servizi di cooperazione applicativa, elaborandoli automaticamente per determinare l’importo complessivo delle spese agevolabili, suddividendole in spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Il contribuente può visualizzare i dati aggregati nella propria dichiarazione precompilata, con la possibilità di consultare i dettagli delle singole spese e di rettificare i dati, aggiungendo, modificando o eliminando documenti di spesa.

Il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia aggiornata dei dati e fornisce all’Agenzia delle Entrate i nuovi totali delle spese e dei rimborsi per la compilazione semplificata della dichiarazione.

È prevista la possibilità per il contribuente di opporsi all’utilizzo dei propri dati sanitari da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia non comunicando il codice fiscale al momento dell’emissione dello scontrino, sia chiedendo l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

In alternativa, l’opposizione può essere esercitata online tramite il sito del Sistema Tessera Sanitaria o comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite e-mail, telefono o recandosi presso un ufficio territoriale. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sanitari sono tracciate e conservate nel sistema del Sistema Tessera Sanitaria per un periodo di 5 anni.

Analogamente, il provvedimento disciplina l'utilizzo dei dati relativi alle spese veterinarie, comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Le modalità di accesso, elaborazione, visualizzazione e rettifica dei dati, nonché la possibilità di opposizione da parte del contribuente, sono simili a quelle previste per le spese sanitarie.

Infine, il provvedimento conferma le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e prevede la conservazione dei dati per finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato nella predisposizione del provvedimento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

L'IVA all'importazione non è un dazio e il cumulo sanzionatorio (confisca, imposta e sanzioni) non è proporzionato

Anche «se ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l'IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa dalla suddetta qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l'IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi. [...] I dazi e le misure a essi equivalenti, invece, sono diritti di confine che svolgono funzioni ben diverse, essendo diretti ad aumentare il prezzo di specifiche merci nella prospettiva di proteggere l'economia e il mercato interno nonché ad alimentare le risorse proprie dell'Unione europea».

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 93, depositata oggi, ha accolto, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, sull'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli articoli 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43.

In base a tali disposizioni, infatti, l'apparato sanzionatorio, applicabile *ratione temporis* attraverso il rimando all'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1973, si concretizza nella confisca anche dell'oggetto, che non estingue l'obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria da due a dieci volte l'importo evaso.

Si determina, in questi termini, un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell'IVA interna, ma nemmeno in riferimento ai dazi, che costituiscono i più tradizionali diritti di confine.

Per questi ultimi, infatti, l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del CDU (Codice Doganale dell'Unione), prevede che l'obbligazione doganale si estingue «quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».

La pronuncia ha ricordato che in base alla giurisprudenza costituzionale il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie (sentenza numero 46 del 2023), per le quali, del resto, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una copiosa giurisprudenza in riferimento ai tributi armonizzati.

Anche per queste sanzioni si presenta quindi l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito.

Del resto, ha sottolineato la sentenza, la prospettiva di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni tributarie è stata tracciata sin dalla legge 11 marzo 2014, numero 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che ha evidenziato l'esigenza di una commisurazione del sistema sanzionatorio tributario all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni. Il decreto legislativo 14 giugno 2024, numero 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111), quindi, «ha ridisegnato all'insegna della proporzionalità il volto del sistema sanzionatorio tributario».

La sentenza ha però escluso la possibilità di eliminare la confisca dell'oggetto, perché «in caso di evasione dell'IVA all'importazione, non sarebbe sempre possibile, soprattutto in riferimento a beni non frazionabili, operare un sequestro conservativo (che rimarrebbe possibile, peraltro, solo per il profitto, cioè l'IVA evasa, ma non per le sanzioni) su beni di valore molto più elevato dell'IVA evasa».

La *reductio ad legitimitatem* è quindi avvenuta valorizzando la condotta dell'autore del fatto illecito, per cui le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi e della sanzione pecuniaria.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 3 luglio 2025

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

L'assegno ordinario d'invalidità va integrato al minimo, anche se liquidato interamente con il sistema contributivo

È illegittimo l'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, numero 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

È quanto si legge nella sentenza numero 94, depositata oggi, con la quale è stata accolta una delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che a tale divieto - introdotto dalla cosiddetta "Riforma Dini" relativa al sistema previdenziale, nel contesto del graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - debba essere sottratto l'assegno ordinario d'invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

Sin dalla sua introduzione ad opera della legge numero 222 del 1984, sotto il regime di computo retributivo, l'assegno di cui si discute è stato sempre oggetto di una disciplina peculiare e più benevola, in quanto volta a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela.

A fronte di ciò, anche il modello di integrazione al minimo è sempre stato diverso rispetto a quello previsto per gli altri trattamenti pensionistici: non l'equiparazione automatica al trattamento minimo INPS, ma l'aggiunta di un importo - dapprima pari a quello della pensione sociale, poi sostituita dall'assegno sociale - posto integralmente a carico del fondo sociale, oggi sostituito dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Di conseguenza, secondo la Corte, l'eliminazione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità liquidato con il sistema contributivo previsto dalla

riforma del 1995 non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa, ossia la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, perché la tutela aggiuntiva dell'integrazione al minimo era già finanziata tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale.

Ulteriore peculiarità dell'assegno ordinario d'invalidità è rappresentata dal fatto che di tale trattamento il lavoratore può aver bisogno anche molto prima del raggiungimento dell'età

prevista per il godimento dell'assegno sociale, oggi erogato solo ai cittadini ultrasessantasettenni. E, in caso di assegno ordinario d'invalidità di importo modesto, il soggetto in età attiva bisognoso della tutela di cui si discute, in ragione dell'invalidità, potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove: a) non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno d'invalidità civile; b) non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione; c) non abbia la possibilità di trovare altre «occupazioni confacenti alle sue attitudini», nonostante le misure previste dalla legge numero 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Infine, la Corte ha evidenziato che l'assegno in esame si sottrae al giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro di soggetti che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbiano tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantire loro, in vecchiaia, un adeguato trattamento pensionistico. L'assegno ordinario d'invalidità, infatti, è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato.

Per tutte queste ragioni, la scelta operata dall'articolo 1, comma 16, della legge numero 335 del 1995, di assimilare l'assegno ordinario d'invalidità agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, per assoggettare anche il primo alla previsione di inapplicabilità delle disposizioni sull'integrazione al minimo, è stata ritenuta lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, con assorbimento della censura relativa all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione.

In considerazione del fatto che una pronuncia di accoglimento avrebbe determinato, in ragione degli ordinari effetti ex tunc, un ingente e improvviso aggravio, per l'anno in corso, a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati, la Corte ha deciso di far decorrere gli effetti temporali della decisione dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 3 luglio 2025.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri: la disciplina vigente non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale, ma spetta al legislatore integrarla

Con la sentenza numero 96, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevate in riferimento sia agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione.

Le questioni erano state rimesse dal Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR). Il rimettente aveva denunciato che il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; aveva inoltre lamentato l'omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell'ordinamento penitenziario.

La Corte ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un «assoggettamento fisico all'altrui potere», incidente sulla libertà personale.

La sentenza ha quindi ritenuto sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che

potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali.

Le questioni sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sono state, tuttavia, dichiarate inammissibili, avendo la Corte evidenziato che non è ad essa consentito porre rimedio al riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta.

A sua volta, la questione riferita agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione è stata dichiarata inammissibile per incompleta

ricostruzione del quadro normativo, riguardo all'operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all'articolo 2043 del codice civile, altresì del rimedio di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. Il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall'articolo 700 del codice di procedura civile ben può, infatti, giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell'immigrazione.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 3 luglio 2025.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Depositare le motivazioni della sentenza sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio

L'abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida); e la Corte costituzionale non può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate oggi (sentenza numero 95), della decisione già preannunciata lo scorso 8 maggio, con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di cassazione, contro l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024.

La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano formulato con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che condiziona l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se una convenzione dovesse effettivamente prevedere l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare l'illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l'obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L'effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore.

Nel merito, la Corte – dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le norme della Convenzione di Mérida invocate dai giudici rimettenti – ha però escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio,

reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari.

I giudici rimettenti avevano anche sostenuto che la scelta del legislatore si sia posta in contrasto con il principio di uguaglianza, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, dal momento che il legislatore avrebbe lasciato irragionevolmente prive di sanzione penale condotte più gravi di altre, che continuano anche oggi a essere qualificate come reati. Inoltre, le ordinanze di rimessione avevano sottolineato il vuoto di tutela che, per effetto dell'abrogazione, si sarebbe creato rispetto a condotte gravemente dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Queste due ultime censure sono però state dichiarate inammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della Corte che ritiene precluso l'esame di questioni di legittimità costituzionale formulate sulla base degli articoli 3 e 97 della Costituzione, quando il loro accoglimento produrrebbe un effetto "in malam partem", e cioè espansivo della punibilità.

In definitiva, ha concluso la Corte, "se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato (...) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati".

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 3 luglio 2025.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Assistenza rafforzata per la precompilata 2025

Martedì 8 luglio apertura extra in 176 uffici territoriali. Call center aperto sabato 12 luglio.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 4 luglio 2025.

Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia saranno aperti per gli appuntamenti oltre il normale orario. Inoltre, il call center delle Entrate risponderà alle chiamate degli utenti anche sabato 12 luglio.

Assistenza potenziata negli uffici

L’8 luglio apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia per offrire un’assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce ”dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario. L’iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per la giornata sono riportati nel dettaglio nella sezione “avvisi” delle pagine regionali.

Sabato extra per il call center dell’Agenzia

Il 12 luglio, inoltre, apertura eccezionale per il call center dell’Agenzia che sarà operativo dalle 9 alle 13. Per parlare con un operatore, è possibile contattare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è gestito da consulenti specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sull’assistenza ricevuta.

Informazioni sempre disponibili online

Costantemente aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2025 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre online una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2025.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

L'importanza dell'assurance nel reporting di sostenibilità

Questo documento di ricerca, intitolato “L'importanza dell'assurance nel reporting di sostenibilità”, analizza il contesto normativo e l'importanza della revisione dei bilanci di sostenibilità.

E' stato pubblicato dalla Fondazione nazionale commercialisti il 4 luglio 2025, tra i documenti di ricerca.

Il documento prende le mosse dall'approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, della proposta di direttiva sul rinvio dei termini (Stop-the clock Proposal) che si pone l'obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.

Alla luce del mutato contesto normativo di riferimento, nel documento si sottolinea l'opportunità di continuare comunque a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti nel settore dell'assurance di sostenibilità, in ragione dell'evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.

Per i commercialisti “i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance.

Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all'obbligo, l'assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l'accountability verso gli stakeholder”.

È importante “prepararsi alle sfide future: un'impresa che sia in grado di sfruttare al meglio i trend di sostenibilità è più probabile che si possa trovare in una posizione di maggior vantaggio competitivo, in un miglior posizionamento di mercato e, quindi, possa essere valutata con una probabilità di default più bassa”.

Contesto Normativo

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato una direttiva che rinvia al 2028 e 2029 gli obblighi di rendicontazione previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e al 26 luglio 2027 il termine di recepimento della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), con applicazione a partire dal 26 luglio 2028.

Questo rinvio, noto come “Stop-the-clock Directive”, mira a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività, pur mantenendo gli obiettivi del Green Deal. L'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà recepire questa direttiva entro il 31 dicembre 2025.

Importanza dell'Assurance di Sostenibilità

La revisione del bilancio di sostenibilità è uno strumento fondamentale per ottenere la fiducia di investitori, creditori e altri stakeholder. Tuttavia, esiste un “gap di aspettative” in cui gli stakeholder potrebbero attendere dal revisore più di quanto sia legalmente richiesto, un divario che può essere amplificato dalla complessità e novità della rendicontazione di sostenibilità. Per mitigare questo, è cruciale definire standard chiari e funzionali e aumentare la comprensione del ruolo del revisore da parte degli stakeholder. Le nuove tecnologie possono supportare l'accuratezza del processo di revisione.

Livelli di Assurance

Il documento discute la differenza tra “limited assurance” e “reasonable assurance”. Sebbene l'attuale normativa italiana preveda un livello di limited assurance, c'è una discussione a livello europeo sulla possibilità di eliminare il passaggio alla reasonable assurance. Nonostante ciò, la complessità e l'eterogeneità dei dati di sostenibilità suggerirebbero l'esigenza di una verifica più approfondita tipica della reasonable assurance.

Processo e Standard dell'Assurance di Sostenibilità

L'assurance di sostenibilità verifica in modo indipendente e professionale l'attendibilità delle informazioni non finanziarie.

Si basa su standard internazionali come ISAE 3000, ISSA 5000 (in sviluppo), SSAE (Italia), AA1000AS ed ESRS (in fase di semplificazione).

Il processo include la valutazione del perimetro di rendicontazione, l'analisi dei rischi e degli impatti di sostenibilità, la verifica della coerenza delle politiche dichiarate con i dati ESG, la raccolta di evidenze documentali e la formulazione di un giudizio professionale.

In Italia, il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE Italia), adottato con determina n. RR 13 del 30 gennaio 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato, definisce le responsabilità del revisore. Questo principio, insieme all'ISAE 3000 (Revised), guida l'attività di attestazione.

Assurance Volontaria

Anche in assenza di un obbligo normativo, l'assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può avere un carattere strategico per le imprese. Offre vantaggi come:

Merito creditizio: L'integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio migliora il profilo reputazionale e finanziario dell'impresa e la rende più "bancabile" e sostenibile.

Accountability verso gli stakeholder: Un'assurance volontaria dimostra trasparenza e impegno nella gestione della sostenibilità, rafforzando la fiducia degli stakeholder.

Preparazione alle sfide future: Le imprese che sfruttano i trend di sostenibilità possono ottenere un vantaggio competitivo e una minore probabilità di default.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Quale imposta di registro applicare nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio al coniuge del militare, a seguito di separazione

Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 4 luglio 2025, ha fornito chiarimenti sull'imposta di registro relativa all'assegnazione di alloggi di servizio per incarico (ASI) al coniuge di un militare in caso di separazione o divorzio.

Il quesito riguardava il trattamento tributario e l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, considerando le normative sugli alloggi demaniali di servizio (TUOM).

L'Agenzia ha precisato che, in base a una precedente risposta (n. 28/2020), il coniuge separato mantiene il diritto di abitare nell'alloggio per la durata residua della concessione, senza ulteriori tassazioni rispetto a quella originaria (2%).

Non sussiste l'obbligo di denuncia (art. 19 TUR) finché la concessione è valida, poiché non si verifica un'ulteriore liquidazione d'imposta.

Tuttavia, se il militare decade dalla concessione e non rilascia l'immobile, si configura un'occupazione senza titolo.

In tal caso, sorge l'obbligo di denuncia (art. 19 TUR) e le somme corrisposte per l'occupazione sono considerate risarcitorie (e non corrispettiva), soggette a tassazione del 3% (art. 9 TUR).

In sintesi, l'assegnazione dell'alloggio al coniuge non comporta ulteriore tassazione se la concessione rimane valida; l'obbligo di denuncia e la tassazione al 3% si applicano solo in caso di occupazione abusiva.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Fondi pensione: la vendita anticipata di investimenti qualificati cancella i benefici fiscali

La vendita anticipata di investimenti qualificati da parte dei Fondi pensione comporta la perdita dei benefici fiscali, anche se il ricavato viene reinvestito.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 174 del 4 luglio 2025, che ha, inoltre, specificato le modalità di gestione della documentazione richiesta e ribadito che l'agevolazione si applica solo ai nuovi investimenti.

Un fondo pensione ha richiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti su tre aspetti relativi all'esenzione fiscale per "investimenti qualificati" secondo la Legge di Bilancio 2017.

Il primo quesito riguardava la possibilità di mantenere l'agevolazione fiscale in caso di cessione di strumenti finanziari qualificati prima dei cinque anni, seguita da reinvestimento entro 90 giorni.

Il secondo quesito verteva sul contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti per l'esenzione, inclusa la necessità di specificare l'assenza di redditi da partecipazioni qualificate.

Il terzo quesito chiedeva chiarimenti sulla separata evidenza contabile delle somme destinate agli investimenti qualificati.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente al primo quesito, affermando che la cessione anticipata comporta la decadenza dal regime agevolativo, con conseguente assoggettamento dei redditi a imposta sostitutiva.

Riguardo al secondo quesito, ha precisato che la dichiarazione non deve essere trasmessa preventivamente, ma solo esibita su richiesta, e che per i Fondi pensione non è necessario specificare l'assenza di redditi da partecipazioni qualificate. Inoltre, ha ribadito che l'agevolazione si applica solo ai nuovi investimenti.

Infine, l'Agenzia ha dichiarato inammissibile il terzo quesito, motivando che l'interpello riguarda il regime fiscale e non il trattamento contabile. In conclusione, l'Agenzia ha fornito indicazioni precise sul regime di esenzione, negando la possibilità di mantenere l'agevolazione in caso di cessione anticipata, specificando i requisiti della dichiarazione e rifiutando di pronunciarsi sulle modalità di evidenza contabile.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Trust opaco estero: Trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società estera che detiene immobili in Italia e dell'attribuzione del ricavato a beneficiari residenti

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di un'istanza di interpello, con la risposta n. 175 del 4 luglio 2025, si è soffermata sul trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società estera che detiene immobili in Italia, e la successiva attribuzione del ricavato a beneficiari residenti.

L'Istante ha posto tre quesiti:

- 1) Se l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione debba ritenersi prodotta nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis del TUIR).
- 2) Se le distribuzioni del reddito ai beneficiari residenti in Italia debbano essere assoggettate ad imposizione nei loro confronti nell'ipotesi in cui il Trust sia residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (ai sensi dell'articolo 47-bis del TUIR).
- 3) In caso di distribuzione da parte del Trust del ricavato della vendita delle quote della Società estera, già oggetto di segregazione, come si determina, per i beneficiari residenti in Italia, la parte da imputare a capitale rispetto a quella eventualmente da imputare a reddito.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere, basandosi sulla correttezza dell'istituzione del Trust e sul rispetto della normativa civilistica, e assumendo acriticamente la qualificazione del Trust come opaco e non commerciale, il suo regime fiscale privilegiato e l'effettiva residenza fiscale.

In merito al primo quesito, l'Agenzia ha rilevato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia (diversi dagli immobili merce e strumentali), sono imponibili in Italia come redditi diversi di natura finanziaria.

Questo vale anche se realizzate da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Tali redditi sono determinati come la differenza tra il corrispettivo

percepito e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, e sono tassati con l'imposta sostitutiva del 26%.

L'Agenzia ha chiarito che l'articolo 23, comma 1-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, qualifica come redditi prodotti in Italia le plusvalenze che un soggetto non residente ottiene dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore deriva per più del 50% da beni immobili situati in Italia. Questa disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, ed è stata introdotta per contrastare l'arbitraggio fiscale tramite la cessione di partecipazioni in società immobiliari al posto della cessione diretta degli immobili.

Inoltre, l'Agenzia ha sottolineato che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni contenute negli accordi internazionali. Nel caso specifico, l'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti (integrato dall'articolo 1, paragrafo 12, del Protocollo) equipara a beni immobili situati in Italia le azioni o partecipazioni in una società il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia.

Pertanto, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti negli Stati Uniti dalla cessione di tali partecipazioni saranno tassate anche in Italia, e la doppia imposizione sarà risolta dagli Stati Uniti.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia ha concluso che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria nella Società estera, che detiene esclusivamente un immobile in Italia, rappresenta in capo al Trust un reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, fiscalmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis del TUIR.

Questa plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto della partecipazione in capo al disponente, sarà assoggettata a tassazione in capo al Trust con l'imposta sostitutiva del 26%.

Per quanto riguarda il secondo e il terzo quesito, relativi al trattamento tributario dell'eventuale attribuzione ai beneficiari residenti in Italia, l'Agenzia ha dichiarato l'istanza inammissibile. Questo perché i quesiti non riguardano l'interpretazione di norme tributarie da applicare a un caso concreto e personale del Trust istante, ma rientrano nella sfera giuridica dei beneficiari, i quali non hanno presentato un'istanza di interpello propria.

In sintesi, la plusvalenza realizzata dal Trust dalla cessione delle quote della società immobiliare estera è imponibile in Italia, ma l'Agenzia non ha fornito chiarimenti sulla successiva tassazione delle somme distribuite ai beneficiari residenti, in quanto non parte dell'istanza del Trust.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Riconoscimento di benefici pensionistici per gli ufficiali del disciolto Corpo forestale

L'INPS, con la circolare n. 109 del 4 luglio 2025, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento di benefici pensionistici per gli ufficiali del disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nell'Arma dei Carabinieri a seguito del decreto legislativo n. 177/2016.

In particolare, la circolare si concentra sull'applicazione dell'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, che prevede l'aumento del periodo di servizio utile ai fini pensionistici per gli ufficiali in possesso di diploma di laurea, computando gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio. Questo beneficio, inizialmente negato al personale del Corpo forestale in quanto non considerato personale militare, è stato esteso a seguito di recenti sentenze del Consiglio di Stato.

La circolare INPS definisce le modalità operative per la gestione delle domande di riscatto già presentate all'Istituto.

Per le domande di riscatto del corso di studi universitari presentate a titolo oneroso all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'interessato può richiedere un riesame e ottenere il rimborso dell'onere già versato, nei limiti della prescrizione decennale.

Le domande presentate prima del 1° gennaio 2017 e definite con il pagamento integrale dell'onere non sono invece suscettibili di riesame.

Nel caso di domande presentate prima del 1° gennaio 2017 per le quali il pagamento dell'onere è stato interrotto, l'interessato può chiedere la valutazione del periodo di studi residuo all'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973.

La circolare precisa che per ottenere la valutazione degli studi superiori ai sensi dell'articolo 32, l'ufficiale deve presentare apposita domanda all'Amministrazione militare di appartenenza. Gli effetti sul trattamento pensionistico variano a seconda del sistema di calcolo applicato: nel sistema retributivo, l'aumento del periodo incide sia sul diritto che sulla misura della pensione; nel sistema misto, incide sul diritto e sulla misura per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 o 2011; nel sistema contributivo, ha effetto solo ai fini del diritto. La circolare estende queste indicazioni anche agli ufficiali in servizio permanente effettivo di altre Forze Armate e Corpi, nonché al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Infine, la circolare fornisce istruzioni per la valorizzazione, mediante riscatto a titolo oneroso, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento pensionistico, degli aumenti dei periodi di servizio previsti dall'articolo 3, comma quinto, della legge n.

284/1977 e dal decreto legislativo n. 165/1997, relativi al servizio prestato con percezione dell'indennità e a servizi speciali. Viene specificato che il limite massimo per tali aumenti è di cinque anni, come previsto dal decreto legislativo n. 165/1997. La circolare rimanda alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018 per le istruzioni operative, le modalità di presentazione della domanda, il calcolo dell'onere e le modalità di pagamento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)